

**II TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

Sezione II civile

Procedure concorsuali

in persona del G.D., dott.ssa Giuliana Filippello,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, in ordine alla proroga della durata delle misure protettive richiesta da

(con gli avvocati

) ex art. 19 comma V CCII,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza depositata in data 03/03/2025 ha domandato, ai sensi dell'art. 19 comma V CCII, la proroga delle misure protettive di cui al provvedimento pubblicato in data 15/01/2025, per ulteriori 120 giorni a decorrere dalla scadenza del precedente termine.

Detta richiesta è giustificata dall'esigenza di completare il percorso di risanamento intrapreso finalizzato alla formalizzazione dell'accordo raggiunto con l'unico creditore

In particolare, e quanto allo stato attuale delle trattative, la ricorrente ha dato atto che, a seguito di presentazione di offerta migliorativa, le parti sono vicine alla definizione bonaria della vicenda che prevederebbe un pagamento in due *tranches* del *quantum* concordato.

Con decreto del 04/03/2025 questo giudicante, dopo aver verificato la tempestività del ricorso, ha fissato l'udienza del 27/03/2025 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando a quest'ultimo termine fino al 24/03/2025 per il deposito di un parere che indichi l'attività svolta e da svolgere come previsto dall'art. 19 comma V CCII.

All'udienza del 27/03/2025 è comparso il ricorrente, il quale ha insistito nella concessione di una proroga della durata ridotta in giorni 60, termine ritenuto sufficiente per la definizione della proposta transattiva.

È altresì comparso l'Esperto il quale si è riportato al proprio parere favorevole.

L'istanza di proroga merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

Il debitore ha documentato che, nei termini già concessi, ha proficuamente coltivato tutte le attività tese a perseguire l'obiettivo del proprio risanamento, ottenendo un accordo sul

quantum dovuto all'unico creditore
di pagamento distinta in due tranches.

nonche definendo la modalità

La proroga è finalizzata alla formalizzazione del suddetto accordo e all'indicazione delle specifiche clausole di adempimento.

Da quanto sopra esposto, ed in particolare tenuto conto delle tempistiche che l'esperto indica come realisticamente utili ai fini del completamento del percorso di composizione della crisi intrapreso, discende come la concessione della proroga delle misure protettive domandata, da disporsi per giorni 60, sia congrua ed effettivamente funzionale al buon esito delle trattative in corso atteso che, allo stato in cui attualmente le medesime versano, consentendo al creditore di proseguire nell'azione esecutiva nei confronti della ricorrente, verrebbe pregiudicata l'operatività aziendale e, perciò, ogni prospettiva di risanamento oggetto delle trattative.

Al contempo non si rinvergono elementi atti a dimostrare un eventuale effetto irrimediabilmente pregiudizievole, a discapito dell'unico creditore, derivante dal prolungamento delle misure già concesse.

Conclusivamente si ritiene pertanto che, tenuto conto della necessità di garantire effettività al percorso di risanamento aziendale e che il medesimo possa dispiegare i propri effetti, nonché alla luce delle osservazioni dell'esperto, il termine di durata delle misure protettive vada ulteriormente esteso di giorni 60 decorrenti dalla scadenza di quello disposto con provvedimento del 15/01/2025, mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6, CCII.

Tanto premesso, visto l'art. 19 comma V CCII

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al CCII e, per l'effetto, visti gli artt. 18 e 19 del medesimo CCII,

DISPONE la proroga della durata delle misure protettive, concesse con provvedimento pubblicato in data 15/01/2025, per **ulteriori giorni 60** a decorrere dalla scadenza del precedente termine;

MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente al G.D. ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti all'esperto ed al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Ancona, li 27/03/2025.

Il Giudice delegato

dott.ssa Giuliana Filippello